

Rep. _____

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI RACCONIGI, SOMMARIVA DEL BOSCO,
VILLANOVA SOLARO, FAULE
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** il giorno _____ del mese di _____, tra i **Comuni** di:

- **RACCONIGI** rappresentato dal Sindaco pro tempore Valerio ODERDA,
- **SOMMARIVA DEL BOSCO** rappresentato dal Sindaco pro tempore Marco PEDUSSIA,
- **VILLANOVA SOLARO** rappresentato dal Sindaco pro tempore Simone ALBERTO,
- **FAULE** rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe SCARAFIA,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

- Le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali
RACCONIGI C.C. n. ____ in data _____
SOMMARIVA DEL BOSCO C.C. n. ____ in data _____
FAULE C.C. n. ____ in data _____
VILLANOVA SOLARO C.C. n. ____ in data _____
esecutive ai sensi di legge hanno deciso lo svolgimento delle funzioni del Segretario comunale in
forma associata ai sensi dell'art. 98 c. 3 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto
dall'art.10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di **RACCONIGI, SOMMARIVA DEL BOSCO, VILLANOVA SOLARO, FAULE** stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Racconigi assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria tra i Comuni di **RACCONIGI, SOMMARIVA DEL**

BOSCO, VILLANOVA SOLARO, FAULE venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida **dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2026.**

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione e, ai sensi dell' art. 3 circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il Segretario titolare permane nella sede dell'Ente capofila.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tal caso ai sensi dell'art. 3 circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il Segretario titolare permane nella sede dell'Ente capofila.
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione e, ai sensi dell' art. 3 circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il Segretario titolare permane nella sede dell'ente capofila.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di **RACCONIGI**, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati. Alla scadenza della convenzione ai sensi dell' art. 3 circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 1 dicembre 2020, il Segretario titolare permane nella sede dell'Ente capofila.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di **RACCONIGI**, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni convenzionati e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di **RACCONIGI**, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Previo decreto di attribuzione delle specifiche responsabilità da parte del Sindaco di ciascun Ente, il Comune capo-convenzione provvederà direttamente alla corresponsione della maggiorazione della retribuzione, nell'ambito della somma spettante mensilmente al Segretario e a richiedere il rimborso unitamente agli altri emolumenti ai singoli Comuni convenzionati, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei singoli comuni.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 e smi.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo

convenzione di **RACCONIGI**, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'artt. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

Ogni trimestre il Comune di **RACCONIGI** comunicherà ai Comuni di **SOMMARIVA DEL BOSCO, VILLANOVA SOLARO e FAULE** il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di RACCONIGI -	Il Sindaco Valerio ODERDA	firmato digitalmente
Comune di SOMMARIVA DEL BOSCO -	Il Sindaco Marco PEDUSSIA	firmato digitalmente
Comune di VILLANOVA SOLARO -	Il Sindaco Simone ALBERTO	firmato digitalmente
Comune di FAULE -	Il Sindaco Giuseppe SCARAFIA	firmato digitalmente